

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
12 aprile 2016.

**Nomina dell'on. dott. Ivan SCALFAROTTO a Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, cessando dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2014, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e, *ad interim*, Ministro dello sviluppo economico;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

L'on. dott. Ivan SCALFAROTTO è nominato Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, cessando dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 aprile 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, Ministro dello sviluppo economico*

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2016

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1004

16A03110

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 marzo 2016.

**Revoca dei presidi medico chirurgici contenenti principi attivi oggetto delle decisioni di non inclusione emanate ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 528/2012.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 528/2012, qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o, se applicabili, le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, ovvero se le informazioni e i dati richiesti non sono stati forniti nel periodo previsto, la Commissione europea adotta una decisione di esecuzione secondo cui un principio attivo non è approvato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 in materia di procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici;

Visto, in particolare, l'articolo 89, paragrafo 2, lett. b) del regolamento (UE) n. 528/2012, in base al quale uno Stato membro può continuare ad applicare il regime o la prassi in esso vigenti in materia di messa a disposizione di

biocidi sul mercato per un periodo massimo di 365 giorni dopo la data della decisione di non approvare un principio attivo;

Ritiene necessario specificare che decorsi 365 gg dalla data di entrata in vigore della decisione di non inclusione di un principio attivo ai sensi del predetto articolo, sono revocate le autorizzazioni, rilasciate ai sensi del 392/98, di quei presidi medico chirurgici contenenti il principio medesimo;

Decreta:

Art. 1.

*Revoca dei presidi medico chirurgici aventi un principio attivo oggetto di una decisione di non inclusione, ai sensi dell'art. 89 del Regolamento (UE) n. 528/2012*

1. I presidi medico chirurgici rientranti nel campo di applicazione delle decisioni di non inclusione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 528/2012 sono automaticamente revocati e non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale decorsi 365 gg dalla data di entrata in vigore della decisione medesima.

Art. 2.

*Disposizioni finali*

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei

